

TRIBUNALE DI FIRENZE

Fallimento

R.F. xxxxxxxxxxx

Giudice Delegato Dott.ssa

Curatore Dott.

Al Creditore

(oppure) A tutti i creditori

LORO SEDI

Avviso ai creditori ex art. 92 L.F. dell'intervenuto fallimento della società

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" N. xx/xxxx R.F.

Con il presente avviso si comunica che con sentenza n. xxxxx del xxxxxx, depositata in data xxxxxx, il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società "xxxxxxxxxxxxx" con sede in xxxxxxxx, via xxxxxxxx (C.F. xxxxxxxxxx -P.IVA xxxxxxxxxx) nominando Giudice Delegato la Dott.ssa xxxxxxxx e Curatore il/la sottoscritto/a Dott. xxxxxxxxxx.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno xxxxxxxx alle ore xxxxxx nell'ufficio del G.D. Dott.ssa xxxxxxxxxx presso il Palazzo di Giustizia di Firenze in Viale Guidoni n. 61.

I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.:xxxxxxxxxxx apposita domanda ai sensi dell'art. 93 della Legge Fallimentare almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, e quindi **entro la data del xxxxxxxxxx**.

Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.; decorso questo ultimo termine, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore istante.

La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere:

- 1) l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;

5) l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste dalla L.F. con obbligo di segnalare immediatamente al curatore ogni variazione di tale indirizzo P.E.C..

Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), la domanda verrà dichiarato inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.

Nota Bene:

1) Ove non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., il creditore potrà anche utilizzare l'indirizzo P.E.C. di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria o similare).

2) In caso di omessa indicazione dell'indirizzo P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la Legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Firenze senza altro avviso.

La domanda deve essere sottoscritta, anche personalmente dal creditore, secondo due modalità alternative:

A) con **firma digitale**;

B) con **firma ordinaria** Sull'originale del documento, poi sottoposto a **scansione digitale** (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.

I documenti, dimostrativi del diritto fatto valere con la domanda, devono essere sottoposti a scansione digitale ed inviati via P.E.C. unitamente alla domanda stessa; **solo i titoli di credito (assegna, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria fallimentare del Tribunale che rilascerà ricevuta di deposito.**

Si ripete ad ogni buon fine utile che domanda e documenti dimostrativi del diritto di credito, con l'eccezione dei titoli di credito, dovranno dunque essere **trasmessi al Curatore** esclusivamente in forma telematica, **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nota Bene: I ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale o trasmessi al Curatore, in forma cartacea o a mezzo e-mail semplice e non P.E.C., saranno ritenuti **irricevibili**.

Si comunica, con l'occasione, che è stato istituito il sito internet xxxxxxxxxxxxxx, sul quale saranno resi disponibili gli atti "non riservati" di principale importanza, le informazioni utili sulla procedura nonché una elencazione esemplificativa e non esaustiva dei documenti, dei quali per singola tipologia di credito è consigliata l'allegazione alla domanda di ammissione al passivo, impregiudicata comunque la valutazione di tali documenti da parte del

Giudice Delegato. (PREVISIONE VALIDA SOLO PER PROCEDURE DI PARTICOLARE RILEVANZA, ELIMINARE OVE NON OPPORTUNA)

Si avverte inoltre che:

- a) entro **15 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo**, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo di P.E.C. indicato dal creditore in sede di domanda per l'ammissione;
- b) fino a **5 giorni prima dell'udienza suddetta** gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare sia **eventuali osservazioni** scritte che **documenti integrativi**, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. più volte indicato: xxxxxxxxxxxxxxxx

Si chiede infine di comunicare al sottoscritto curatore, sempre al suddetto indirizzo di P.E.C., l'eventuale disponibilità ad assumere l'incarico di componente del Comitato dei Creditori, organo al quale spettano i diritti di cui all'art. 41 co. 5 L.F. (diritto di ispezione scritture contabili e documenti della procedura) e co. 6 (diritto al rimborso spese e all'eventuale compenso) nonché i doveri di cui all'art. 41 co. 1, 2, 3 L.F. (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione alle deliberazioni), le responsabilità di cui all'art. 41 co. 7 e 8 L.F. (ai sensi dell'art. 2407 c.c.) nonché le sanzioni di cui all'art. 233 L.F. (mercato di voto); a tal fine si fa presente che ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni a soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 28 L.F. (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli stessi professionisti), previa comunicazione al Giudice Delegato.

Distinti Saluti

Firenze, _____

Il Curatore fallimentare

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx